

LINEE DI INDIRIZZO AGGIORNATE SUGLI ELEMENTI FONDANTI LA PRESA IN CARICO SOCIALE INTEGRATA E IL PROGETTO PERSONALIZZATO PER LA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO

[Decreto Ministeriale n. 104 del 24 giugno 2024](#)

Sommario

Accesso all'ADI: quali beneficiari?	3
Le condizioni di svantaggio	4-5
Il riconoscimento della condizione di svantaggio ai fini ADI	6
Principali caratteristiche	7-8
Amministrazioni responsabili dei programmi di cura e assistenza (categoria a)	9
Amministrazioni responsabili dei programmi di cura e assistenza (categoria c)	10
Amministrazioni responsabili dei programmi di cura e assistenza (categoria b)	11-12
Amministrazioni responsabili dei programmi di cura e assistenza (categoria f)	13
Amministrazioni responsabili dei programmi di cura e assistenza (altre categorie)	14
Categoria h): senza dimora	15
Tabella riassuntiva	16
Individui o nuclei a totale carico dello stato	17
Verifica dei requisiti	18
Possesso delle condizioni di svantaggio	19
L'accertamento della condizione di svantaggio su GePI (I)	20-25
FAQ: Informazioni Utili sull'Assegno di Inclusione e la condizione di svantaggio	26
Messaggi INPS: applicativi per le ASL	27

Accesso all'ADI: quali beneficiari?

L'Assegno di Inclusione è una **misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale di tipo categoriale**, che è riconosciuta ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente nelle seguenti condizioni.



MINORENNI

Nuclei con persone minorenni



DISABILITÀ

Nuclei con persone con disabilità
(allegato 3 al DPCM 159/2013)



OVER 60

Nuclei con persone anziane
con almeno 60 anni.



SVANTAGGIO

Nuclei con componenti in
condizioni di svantaggio e inseriti
in programmi di cura e
assistenza dei servizi socio
sanitari territoriali certificati
dalla pubblica amministrazione

Le condizioni di svantaggio (I)

Si definiscono in condizione di svantaggio le categorie di seguito indicate:

- a) Persone con **disturbi mentali**, in carico ai servizi sociosanitari, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
- b) Persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con **certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale**, non inferiore al 46 per cento, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati;
- c) Persone con **dipendenze patologiche** inserite in programmi di riabilitazione e cura non residenziali;
- d) Persone **vittime di tratta** in carico ai servizi sociali o sociosanitari;

La condizione di svantaggio (II)

- e) Persone **vittime di violenza di genere** in carico ai servizi sociali o sociosanitari, in presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ovvero dell'inserimento nei centri antiviolenza o case rifugio;
- f) Persone **ex detenute** nel primo anno successivo al fine pena e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno in carico agli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna;
- g) Persone individuate come **portatrici di specifiche fragilità sociali** e inserite in strutture di accoglienza o programmi di intervento in emergenza alloggiativa, in carico ai servizi sociali;
- h) Persone **senza dimora** iscritte nel registro in condizione di povertà, in carico ai servizi sociali territoriali; ovvero persone iscritte all'anagrafe, in condizione di povertà estrema e senza dimora;
- i) **Neomaggiorenni** (18-21 anni) che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria)

Il riconoscimento della condizione di svantaggio ai fini ADI



L'Assegno di Inclusione è riconosciuto ai nuclei con **componenti in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza** dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

Il riconoscimento della condizione di svantaggio

- consente l'accesso alla misura ai nuclei in cui non siano presenti componenti minorenni, over 60 o con disabilità
- comporta, per il singolo componente di un nucleo già beneficiario, un aumento della scala di equivalenza pari a 0,30 ai fini del calcolo dell'ammontare del beneficio.



Non deve essere dichiarata l'eventuale condizione di svantaggio per i componenti delle cui condizioni di fragilità già si tiene conto: componenti minorenni, di età pari o superiore a 60 anni o con disabilità, come definita ai sensi del regolamento ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. Inoltre, non è necessario dichiarare la condizione di svantaggio qualora nel nucleo oltre alle persone fragili sopra indicate sia presente un solo adulto (ad esempio nel caso di nucleo monogenitoriale composto da madre vittima di violenza di genere e figli minorenni).

Principali caratteristiche (I)

- I. Ai fini dell'Assegno di Inclusione, la **condizione di svantaggio** è strettamente **legata agli obiettivi ed alla durata degli interventi** e dei servizi previsti nel percorso di accompagnamento verso l'autonomia e/o del Progetto di assistenza individuale, nell'ambito della presa in carico sociale o sociosanitaria.
- II. Pertanto, il **mero svolgimento della valutazione delle condizioni di bisogno**, quale a titolo esemplificativo quella realizzata attraverso l'analisi preliminare per i beneficiari del Reddito di cittadinanza e **un progetto di sola assistenza economica non sono sufficienti** a qualificare in condizioni di svantaggio i componenti il nucleo familiare
- III. Al fine di assicurare **servizi e standard di processo uniformi a livello nazionale**, è opportuno prevedere la definizione di:
 - a) elementi e percorsi sulla base dei quali certificare/attestare lo stato di svantaggio,
 - b) elementi fondanti della presa in carico sociale e sociosanitaria e dell'inserimento in programmi di cura e assistenza

Principali caratteristiche (II)

IV. La **presa in carico**, così come l'inserimento in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari certificati dalle pubbliche amministrazioni, deve essere **precedente e sussistere** alla data di presentazione della domanda di Assegno di Inclusione.

V. Qualora il richiedente, pur essendo in condizioni di svantaggio e inserito in programmi di cura e assistenza, non sia già in possesso di idonea certificazione o attestazione, **dovrà acquisirla prima di presentare la domanda utilizzando gli appositi moduli di attestazione (Allegati 1A e 1B)** approvati in Conferenza Unificata.

Amministrazioni responsabili dei programmi di cura e assistenza (categoria a)

Nei percorsi di valutazione delle condizioni di svantaggio per le situazioni di persone con disturbi mentali (**categoria a**): La valutazione, presa in carico e l'inserimento nel programma di cura e assistenza devono essere effettuate dai **servizi sanitari e sociosanitari pubblici**.

La certificazione/attestazione deve essere rilasciata dalla struttura pubblica specialistica di riferimento rispetto alle patologie specifiche. **Non verrà certificato lo svantaggio nel caso si tratti di semplice consulenza in quanto si tratta di situazione che non necessita di cure specialistiche continuative.**

In particolare, l'attestazione della condizione di svantaggio è richiesta al **Centro di Salute Mentale (CSM)** di riferimento. I soggetti devono risultare in cura al servizio da almeno **3 mesi con almeno 3 prestazioni** effettuate. La certificazione ha una validità di **18 mesi**.

I percorsi che si considerano sono:

- ✓ Percorsi rivolti a soggetti che sono riconosciuti come parte attiva di una relazione di cura
- ✓ Percorsi di trattamento per utenti che necessitano di trattamento specialistico, ma non di interventi complessi e multiprofessionali (assunzione di cura)
- ✓ Percorsi di trattamento integrato per gli utenti con bisogni complessi che necessitano di una valutazione multidimensionale e intervento di diversi profili professionali

Amministrazioni responsabili dei programmi di cura e assistenza (categoria c)

Nei percorsi di valutazione delle condizioni di svantaggio per le situazioni di persone con problematiche connesse a dipendenze patologiche (**categoria c**), la valutazione, presa in carico e l'inserimento nel programma di cura e assistenza devono essere effettuate dai **servizi sanitari e sociosanitari pubblici**.

La certificazione/attestazione deve essere rilasciata dalla struttura pubblica specialistica di riferimento rispetto alle patologie specifiche. **Non verrà certificato lo svantaggio nel caso si tratti di semplice consulenza in quanto si tratta di situazione che non necessita di cure specialistiche continuative.**

In particolare, l'attestazione della condizione di svantaggio è richiesta al **Ser. D** di riferimento, ed è rilasciata alle persone in carico al servizio **da almeno 3 mesi** al momento della richiesta, **qualora non già' in carico in periodi antecedenti negli ultimi 12 mesi**. La certificazione ha la validità di un anno.

I percorsi che si considerano sono:

- ✓ Percorsi per le dipendenze con progetto terapeutico-riabilitativo formulato dall'equipe multidisciplinare
- ✓ Percorsi per utenti che necessitano di trattamento specialistico, ma non di interventi complessi e multiprofessionali
- ✓ Percorsi di trattamento integrato per utenti che presentano bisogni complessi e necessitano di una valutazione multidimensionale ed intervento di diversi profili professionali

Amministrazioni responsabili dei programmi di cura e assistenza (categoria b)

Per le persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, con grado di invalidità tra il 46 e il 66 per cento (categoria b1), ferma restando la certificazione della condizione di disabilità da parte delle Commissioni mediche preposte:

- La valutazione, la presa in carico e l'inserimento in percorsi di cura e assistenza sono effettuate dai servizi sanitari e sociosanitari, ovvero servizi sociali territoriali.

Per le persone in carico ai servizi sociali e/o sanitari che presentano **bisogni complessi** non riconducibili alla mera assistenza economica e che si trovino per la loro condizione di fragilità a **forte rischio di esclusione ed emarginazione (categoria b2), pur in assenza di patologie e disabilità certificata:**

- Sia l'attestazione che la presa in carico e l'inserimento in percorsi di cura e assistenza sono effettuate dai servizi sanitari e sociosanitari o dal servizio sociale, in relazione ai servizi attivati nell'ambito del programma di cura e assistenza. Rientrano in questa fattispecie anche quelle persone per le quali non sono ancora state accertate le condizioni di disabilità dalle Commissioni competenti, ma che escono da percorsi sanitari o per le quali è stato nominato un amministratore di sostegno.

Amministrazioni responsabili dei programmi di cura e assistenza (categoria **b**)

Nei percorsi di valutazione delle condizioni di svantaggio per le situazioni di persone come definite alla lettera **b**), i percorsi che si considerano sono:

- ✓ I **percorsi assistenziali domiciliari, territoriali e semiresidenziali** che prevedono l'erogazione di attività e prestazioni afferenti all'area sanitaria e all'area dei servizi sociali;
- ✓ Le **cure domiciliari**;
- ✓ I **servizi sociali di assistenza semiresidenziale** (centri diurni con funzione di protezione sociale) e le **attività di sostegno socio educativo** territoriali destinate ai soggetti con particolari fragilità;
- ✓ I **servizi sociali di assistenza familiare** (interventi rivolti a persone con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione e gli interventi di sostegno socio-educativo a domicilio alle famiglie dei soggetti a rischio di emarginazione);
- ✓ I **tirocini** di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento **finalizzati all'inclusione sociale**, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione.

Amministrazioni responsabili dei programmi di cura e assistenza (categoria **f**)

Per le persone ex detenute da meno di un anno o ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno (**f**):

- **Per le persone ammesse alle misure alternative alla detenzione:** La valutazione, la presa in carico e l'inserimento nel programma di assistenza, devono essere effettuate dal Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità - Uffici di esecuzione penale esterna
- **Per le persone ex detenute** la specifica condizione deve essere attestata dagli Uffici del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, mentre la presa in carico e l'inserimento nel programma di assistenza devono essere effettuate dai servizi sociali territoriali o dai servizi socio-sanitari
- **Per i detenuti ammessi al lavoro all'esterno** sia l'attestazione della specifica condizione che la presa in carico è di competenza degli uffici del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

Nota bene! Sono esclusi dalla misura i componenti con sentenze definitive di condanna intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione (requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d) del d.l. 48/2023).

Amministrazioni responsabili dei programmi di cura e assistenza (altre categorie)

Per le persone vittime di tratta **(d)**, di violenza di genere **(e)**, portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa **(g)**, senza dimora **(h)**, neomaggiorenni di età compresa tra i 18 e 21 anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria **(i)**:

- la valutazione, la presa in carico e l'inserimento nel programma di assistenza deve essere effettuata dai servizi sociali territoriali, salvo la presenza di servizi attivati per le specifiche condizioni e bisogni individuati, secondo le specifiche attribuzioni del sistema regionale.
- per le persone vittime di violenza di genere **(e)** è necessaria, per l'attestazione della condizione di svantaggio, la presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o l'attestazione, anche per il tramite dei **Centri antiviolenza (CAV)** - di cui all'intesa in [Conferenza Unificata del 14 settembre 2022](#) dell'inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio/strutture di accoglienza.
- **Nota bene!** Qualora la donna vittima di violenza sia l'unico genitore in un nucleo con minorenni tenuti all'obbligo scolastico:
 - non è necessario che attesti la propria condizione di svantaggio al fine di rientrare nella misura e
 - permane l'obbligo di sottoscrizione del Patto per l'Inclusione Sociale ma non l'obbligo di monitoraggio ogni 90 giorni (vedi [FAQ](#)).

Categoria **h**): senza dimora

Nella categoria **h**) rientrano le seguenti persone:

- **Individui senza dimora iscritti nel registro** (art. 2, L. 24 dicembre 1954, n.1228), che versano in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore
- **Individui iscritti all'anagrafe della popolazione residente in condizione di povertà estrema** e senza dimora, definite tali in quanto:
 - a. vivono in strada
 - b. ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna
 - c. sono ospiti di strutture per persone senza dimora
 - d. sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa

Condizioni di svantaggio	Attestazione condizione	Presenza in carico
A) Persone con disturbi mentali	Servizi sanitari e sociosanitari pubblici	Servizi sanitari e sociosanitari pubblici
B1) Persone in carico ai servizi sociosanitari o sociale e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46% (...)	Certificazione della condizione di disabilità da parte delle commissioni mediche	Servizi sanitari e sociosanitari pubblici ovvero servizi sociali territoriali
B2) inseriti in percorsi assistenziali integrati;	Servizi sanitari e sociosanitari pubblici ovvero servizi sociali territoriali	Servizi sanitari e sociosanitari pubblici ovvero servizi sociali territoriali
C) Persone con dipendenze patologiche	Servizi sanitari e sociosanitari pubblici	Servizi sanitari e sociosanitari pubblici
D) Persone vittime di tratta	Servizi sociali territoriali	Servizi sociali territoriali
E) Persone vittime di violenza di genere	Provvedimento autorità giudiziaria o attestazione centri anti violenza	Servizi sociali territoriali
F1) Persone ammesse alle misure alternative alla detenzione	Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - uffici di esecuzione penale esterna	Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità - Uffici di esecuzione penale esterna
F2) Persone ex detenute nel primo anno successivo al fine pena	Uffici del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria	Servizi sociali territoriali o servizi socio-sanitari
F3) Persone ammesse al lavoro all'esterno in carico agli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna;	Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria	Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
G) Persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o programmi di intervento in emergenza alloggiativa	Servizi sociali territoriali	Servizi sociali territoriali
H) Persone senza dimora iscritte nel registro in condizione di povertà; ovvero persone iscritte all'anagrafe, in condizione di povertà estrema e senza dimora;	Servizi sociali territoriali	Servizi sociali territoriali
I) Neomaggiorenni (18-21 anni) che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria)	Servizi sociali territoriali	Servizi sociali territoriali

Individui o nuclei a totale carico dello stato

- La misura **non spetta** fin tanto che l'individuo o il nucleo familiare è inserito in **struttura a totale carico della pubblica amministrazione**.
- Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico.
- Il ricovero o l'inserimento in struttura si intende a totale carico della pubblica amministrazione qualora non sia richiesto al cittadino di contribuire, a valere su risorse proprie o tramite risorse non pubbliche (terzo settore, fondazioni, ecc.), alle spese di cura, vitto e alloggio. L'utente è considerato a totale carico della pubblica amministrazione **anche qualora dovesse provvedere personalmente a spese per altri beni di uso personale** (vestiti, sigarette, prodotti per l'igiene personale etc.).

Verifica dei requisiti

Ai fini dell'accoglimento delle domande, l'INPS verifica il possesso dei requisiti e delle condizioni previste per l'accesso alla misura, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o messe a disposizione da:

Comuni

Ministero della Giustizia

Salute

Possesso delle condizioni di svantaggio



Per le sole certificazioni di svantaggio rilasciate dai Comuni, ovvero per le attestazioni relative all'inserimento in programmi di cura e assistenza a titolarità dei Comuni, l'INPS comunica al Comune indicato dal richiedente, le dichiarazioni da verificare, **mediante la Piattaforma GePI.**



L'esito delle verifiche è comunicato dal Comune, tramite la Piattaforma GePI, **entro sessanta giorni dalla comunicazione.**




In assenza della comunicazione, la richiesta è accolta, fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 12, del D.L. 48/2022 in tema di mancato o non corretto espletamento di controlli e delle verifiche.

L'accertamento della condizione di svantaggio su GePI (I)

All'interno della piattaforma GePI, è stato inserito un nuovo profilo utente, il **Responsabile condizione di svantaggio** che si occupa di:

- accertare la presenza della condizione di svantaggio dichiarata dal beneficiario in fase di compilazione della domanda ADI nei casi in cui il Comune ha rilasciato tale certificazione.
- certificare l'inserimento in un programma di cura o assistenza qualora il servizio sociale sia l'amministrazione responsabile per tale progetto o programma.

Nota bene! Il ruolo di Responsabile condizione di svantaggio è stato inizialmente assegnato in automatico al Coordinatore dei Patti per l'Inclusione Sociale. Rimane salva la facoltà per l'Amministratore di Ambito di assegnare il ruolo ad un altro profilo.




Il menu del Responsabile condizione di svantaggio si compone di tre sezioni:

- **Da prendere in carico:** pagina dove gli operatori potranno auto assegnarsi le pratiche da gestire
- **Pratiche da lavorare:** pagina dove gli operatori possono lavorare le pratiche che si sono precedentemente assegnati
- **Modifica assegnazione:** pagina dove è possibile prendere in carico una pratica assegnata ad altro operatore

L'accertamento della condizione di svantaggio su GePI (II)

The screenshot shows the GePI web application interface. The top navigation bar includes the logo of the Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, the GePI logo, and social media icons. The user profile is identified as 'Responsabile condizione di svantaggio'. The main content area is divided into two sections: 'Gestione Svantaggiati - Ricerca' and 'Gestione Svantaggiati - Risultati'. The search section contains several input fields and dropdown menus for filtering results. The results section displays a table with columns for 'Id Richiesta', 'Protocollo Domanda', 'Tipologia Accertamento', 'Data Presentazione Domanda', 'Codice Fiscale', 'Nominativo', and 'Responsabile Condizione di Svantaggio'. A red box highlights the 'Assegna' button in the search results area, with a red arrow pointing to it from the number (2). A red circle highlights the 'Da prendere in carico' section in the left sidebar, with the number (1) next to it.

Nella sezione «**Da prendere in carico**» (1), l'operatore può assegnarsi le pratiche da lavorare, nello stesso modo in cui i coordinatori assegnano i casi per la presa in carico. Cliccando su «**Assegna**» (2) si aprirà un pop-up di conferma.



L'accertamento della condizione di svantaggio su GePI (III)

Ultimo Accesso: 30/03/2022 10:04:08

Coordinatore AmbitoRoma

Gestione Svantaggiati - Ricerca

Identificativo richiesta: Identificativo Richiesta
Protocollo domanda: Protocollo Domanda
Tipologia Accertamento: Selezionare...
Cod. Fiscale Beneficiario: Codice Fiscale
Nominativo: Nominativo

Amministrazione Rilascio Certificato: Selezionare...
Amministrazione Presa in Carico: Selezionare...
Esito: Selezionare...

Cerca

Gestione Svantaggiati - Risultati

Visualizza 10 righe

Visualizzati 1 di 1 risultati | Record totali: 1

Id Richiesta	Protocollo Domanda	Tipologia Accertamento	Data Presentaz. Domanda	Scadenza (gg)	Codice Fiscale	Nominativo	Data Accertamento	Esito	Numero Accertamenti
Modifica Pratica		Condizione di Svantaggio	10/12/2023	60					0

Precedente 1 Successivo

Nella sezione «Pratiche da lavorare» (3), è possibile utilizzare il pulsante «**Modifica pratica**» (4) per lavorare la pratica. Gli accertamenti possibili sono due:

- 1) sulla condizione di svantaggio;
- 2) sull'inserimento in un programma di cura e/o assistenza.

All'interno della pagina è possibile verificare per ogni pratica la tipologia di accertamento, la data di presentazione della domanda, il numero di giorni alla scadenza dei termini per l'accertamento, la data di completamento dell'accertamento ed il relativo esito.

L'accertamento della condizione di svantaggio su GePI (IV)

Primo caso: Accertamento condizione di svantaggio.

Una volta cliccato su «Modifica pratica», si apre una finestra composta di due sezioni: in quella di sinistra (5) sono inseriti i dettagli del beneficiario richiedente di accertamento della condizione di svantaggio con i relativi dati di contatto. Nella parte destra, sono inseriti ulteriori dettagli della domanda (6) (protocollo, data di presentazione, comune che ha rilasciato la certificazione sulla condizione di svantaggio, protocollo di tale certificazione e data di rilascio).

Accertamento Condizione di Svantaggio

(5)

Nome e cognome
Codice fiscale
Numero telefono
Numero cellulare
Email

(6)

Protocollo: ADI-INPS-2024-Test-0001
Tipologia Accertamento: Condizione di Svantaggio¹

Data Presentazione Domanda: 2/2023
 Amm. Rilascio Certificazione Comune: [redacted]
 Amm. Rilascio Certificazione Identificativo: 8FFCA341-A7DE-45D5-9614-539ED05DB36B
 Data Rilascio Certificazione: 01/08/2023

¹ La condizione di svantaggio certificata dalle pubbliche amministrazioni deve sussistere prima della presentazione della domanda dell'Adi.
 Le condizioni di svantaggio vanno valutate secondo la definizione dell'art. 3 comma 5 del decreto ADI (DECRETO 13 dicembre 2023)

Accertamento Positivo Accertamento Negativo

Note

(7)

Salva e Invia **Chiudi**

In questa finestra viene anche indicato il tipo di accertamento richiesto (**condizione di svantaggio**).

Una volta finalizzato l'accertamento si procede a salvare ed inviare.

L'accertamento della condizione di svantaggio su GePI (V)

Secondo caso: Accertamento inserimento in programmi di cura e/o assistenza

Qualora venga invece richiesto di certificare la presenza del beneficiario in programmi di cura e/o assistenza a titolarità del comune, la finestra che si apre è molto simile ma, in aggiunta, è possibile indicare un intervallo temporale che delimiti la data di inizio e fine della presa in carico da parte dei servizi sociali.

Accertamento Programma di Cura



Nome e cognome
Codice fiscale
Numero telefono
Numero cellulare
Email

Protocollo: [REDACTED]
Tipologia Accertamento: Programma di Cura²

Data Presentazione Domanda	10/12/2023
Amm. Presa in Carico Comune	[REDACTED]
Presa in Carico dal	[REDACTED]
Presa in Carico al	[REDACTED]

² L'inserimento in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari certificato dalle pubbliche amministrazioni deve sussistere prima della presentazione della domanda dell'Adi.

Le condizioni di svantaggio vanno valutate secondo la definizione dell'art. 3 comma 5 del decreto ADI (DECRETO 13 dicembre 2023)

Accertamento Positivo
 Accertamento Negativo


Data Inizio Presa in Carico Accertata

[REDACTED] _____ [REDACTED] Data Fine Presa in Carico Accertata

Note

Anche in questo caso, una volta completato l'accertamento, è necessario salvare ed inviare.

L'accertamento della condizione di svantaggio su GePI (VI)



Salva e invia. Sia in caso di esito positivo che negativo, una volta cliccato «Salva ed Invia» apparirà un pop-up di conferma.

L'esito dell'accertamento verrà comunicato ad INPS per il completamento della fase istruttoria.

Possibili azioni da operare sulla pratica:

- **Rettifica pratica:** pratica già lavorata, per la quale è possibile procedere a rettifica dell'esito, laddove emergano nuovi elementi che determinano una diversa valutazione sulla condizione di svantaggio e sull'inserimento in programmi di cura e/o assistenza. È possibile rettificare la **pratica una sola volta**.
- **Visualizza pratica:** pratica già lavorata e rettificata, che pertanto ha raggiunto il numero massimo di accertamenti. Viene aperta in sola lettura.

Gestione Svantaggiati - Risultati

Visualizzati 3 di 3 risultati Record totali: 3

Visualizza 10 righe

	Id Richiesta	Protocollo Domanda	Tipologia Accertamento	Data Presentaz. Domanda	Scadenza (gg)	Codice Fiscale	Nominativo	Data Accertamento	Esito	Numero Accertamenti
Modifica Pratica			-Test- Programma di Cura	10/12/2023			Rossitto Paolo			0
Visualizza Pratica			-Test- Condizione di Svantaggio	10/12/2023			Lentini Giuseppe	09/02/2024	Accertamento Positivo	2
Rettifica Pratica			-Test- Programma di Cura	10/12/2023			Rossi Paolo	12/02/2024	Accertamento Negativo	1

FAQ: Informazioni Utili sull'Assegno di Inclusione e la condizione di svantaggio

Domanda

In quali casi si usa il modulo di attestazione 1a e 1b?

I beneficiari ADI in condizione di svantaggio sono esonerati dagli obblighi di attivazione lavorativa?

Risposta

L'allegato 1.a viene sottoscritto dal soggetto pubblico che ha inserito il richiedente in programma di cura e assistenza, mentre l'allegato 1.b viene sottoscritto dal soggetto pubblico 'competente' a certificare la condizione di svantaggio, se diverso dal precedente. Si rimanda al [D.M. 104 del 24-06-2024](#) per chiarimenti sull'ente responsabile per la certificazione.

No, la condizione di esonero è indipendente dalla condizione di svantaggio. **Anche alle persone in condizione di svantaggio si applicano i normali criteri di esclusione e di esonero dagli obblighi di attivazione lavorativa.** Queste esclusioni ed esenzioni includono i beneficiari dell'ADI senza responsabilità genitoriali, titolari di pensione diretta o di età pari o superiore a sessanta anni, i componenti con disabilità, i componenti affetti da patologie oncologiche, i componenti con carichi di cura specifici, e i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere. Questi soggetti, pur essendo esonerati dagli obblighi di attivazione lavorativa, possono comunque richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale.

Nota bene! Sul sito URP del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, [sezione Assegno di Inclusione](#), sono pubblicate diverse FAQ sulla condizione di svantaggio.

Messaggi INPS: applicativi per le ASL



Per le altre certificazioni di svantaggio e/o attestazioni relative all'inserimento in programmi di cura e assistenza a titolarità sanitaria e sociosanitaria, se non già disponibili sul SIISL o negli archivi dell'INPS, l'INPS mette a disposizione un servizio applicativo dedicato per consentire alle Aziende Sanitarie Locali interessate di confermare o meno la loro sussistenza.



Messaggio numero 623 del 10-02-2024

Assegno di inclusione- verifica condizione di svantaggio e dell'inserimento nei programmi di cura e assistenza – rilascio servizio per le ASL

https://www.lavoro.gov.it/adi/sites/default/files/2024-02/14743_Messaggio-numero-623-del-10-02-2024.pdf



Messaggio INPS 2146 del 06-06-2024

Assegno di inclusione e Supporto per la Formazione e il Lavoro. Rilascio nuove funzionalità e implementazioni procedurali per la presentazione delle domande e per la gestione delle stesse da parte delle Strutture territoriali. Accesso al Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL)

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2024.06.messaggio-numero-2146-del-06-06-2024_14584.html



Messaggio INPS 2380 del 26-06-2024

Verifica della condizione di svantaggio e di inserimento nei programmi di cura e assistenza. Implementazioni del servizio di validazione delle certificazioni ADI per le Strutture sanitarie

<https://www.lavoro.gov.it/adi/sites/default/files/2024-06/Messaggio-INPS-2380-del-26-06-2024.pdf>